



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E  
PESCA IN MARE

**Responsabile di settore: BANTI PAOLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4487 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 504 - Data adozione: 18/01/2018**

Oggetto: L.R. 3/1994: parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro dei conferimenti di fauna selvatica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/01/2018

Numero interno di proposta: 2018AD000647

## IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992 ed in particolare gli articoli 20, 21 e 24 relativi alle aziende faunistico venatorie, alle aziende agriturismo venatorie e alle aree addestramento cani;

Vista la legge regionale 09 febbraio 2016, n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994.”

Viste le modifiche alla suddetta l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, con l.r. 28 luglio 2017 n. 37;

Considerato che ai sensi del comma 7 *bis* dell'art. 20 della l.r. 3/94, l'azienda faunistico venatoria deve conferire un importo corrispondente al valore del 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti;

Considerato che ai sensi del comma 8 *bis* dell'art. 21 della l.r. 3/94, l'azienda agriturismo venatoria deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento dei capi abbattuti;

Considerato che ai sensi del comma 7 *quinquies* dell'art. 24 della l.r. 3/94, il titolare dell'area addestramento cani con abbattimento deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie;

Considerato che nei predetti articoli viene demandato alla competente struttura della Giunta regionale di stabilire l'equivalente valore in denaro della fauna immessa/abbattuta;

Visto il Decreto dirigenziale n. 8975 del 14 settembre 2016 relativo alla determinazione del valore economico per la cessione degli ungulati vivi;

Visto il Decreto dirigenziale n. 11878 del 10 agosto 2017 recante “disposizioni relative al prelievo degli ungulati nelle aziende agriturismo venatorie”;

Visto il Decreto della Regione Toscana n. 626 dell'08 marzo 2013 recante i parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro dei conferimenti di fauna selvatica da parte delle aziende faunistiche venatorie, aziende agriturismo venatorie ed aree addestramento cani con abbattimento;

Considerato che nel suddetto Decreto n. 626/2013, ai sensi della normativa vigente all'epoca della sua approvazione, i conferimenti erano determinati a favore delle province;

Considerato che nel suddetto Decreto i valori in denaro per le diverse specie erano stati determinati:

- sulla base dei prezzi di mercato tenuto conto del carattere continuativo degli acquisti da parte degli istituti faunistici e della necessità di definire parametri unitari e generali su tutto il territorio regionale;

- sulla base di indagine di mercato condotta su alcuni allevamenti toscani per le diverse specie di selvaggina;

- sulla base di ulteriori indagini di mercato svolte dalle amministrazioni provinciali;

Considerato opportuno confermare gli importi per ciascuna specie determinati con il predetto atto, ovvero:

- a) fagiano, starna, pernice rossa e germano: euro 8,00;
- b) lepre: euro 100,00;
- c) capriolo, daino, muflone e cinghiale: euro 130,00;
- d) cervo: euro 400,00;

Visto il D.P.G.R. 5 settembre 2017, n. 48/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3*”, con particolare riferimento all’articolo 69, che ridisciplina la gestione faunistico venatoria ed i prelievi degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie, prelievi già oggetto del Decreto n. 11878/2017 in relazione alle aziende agriturismo-venatorie;

Considerato necessario, in conseguenza delle modifiche intervenute nella l.r. 3/94 e delle disposizioni contenute nel predetto D.P.G.R. 48//R/2017, revocare i predetti Decreti n. 626/2013 e n. 11878/2017;

Ritenuto comunque opportuno, stante l'urgenza e necessità, confermare i valori in denaro dei conferimenti di fauna selvatica delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie e delle aree addestramento cani con abbattimento di cui al Decreto 626/2013, in attesa di eventuali ed ulteriori valutazioni;

#### DECRETA

1. di revocare il Decreto dirigenziale n. 626 dell’08 marzo 2013;
2. di revocare il Decreto dirigenziale n. 11878 del 10 agosto 2017;
3. di stabilire, considerato quanto espresso in premessa, i seguenti parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro dei capi da conferire, ai sensi dei predetti articoli 20 comma 7 *bis*, 21 comma 8 *bis* e 24 comma 7 *quinquies* della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 :
  - a) fagiano, starna, pernice rossa e germano: euro 8,00;
  - b) lepre: euro 100,00;
  - c) capriolo, daino, muflone e cinghiale: euro 130,00;
  - d) cervo: euro 400,00;
4. di stabilire che la corresponsione da parte del soggetto conferente degli importi relativi ai capi di cui al punto 1. avvenga dietro versamento su c/c postale n. **1031574385** intestato a Regione Toscana, o tramite bonifico bancario su IBAN **IT74 Y 07601 02800 001031574385** intestato a Regione Toscana, causale "conferimento valore fauna", indicando obbligatoriamente in stampatello la sigla della Provincia, l'annata di riferimento e il nome dell'azienda/area addestramento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

# **CERTIFICAZIONE**